



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Ente di Diritto Pubblico

**Adeguamento Statuto
del Parco dei Colli di Bergamo
ai sensi dell'art. 2 della L.R. 4-8-2011 n. 12**

**adottato con delibera Assembleare n. 20 del 1 dicembre 2011
approvato con delibera G.R. IX/2698 del 14-12-2011**

ARTICOLO 1 TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO DI GESTIONE IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Il Consorzio per la gestione del Parco dei Colli di Bergamo con sigla "Parco dei Colli di Bergamo" istituito con legge regionale n. 36 del 18 agosto 1977 (istituzione del Parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo) ora L.R. n. 16 del 16 luglio 2007 è trasformato in Ente di Diritto Pubblico ai sensi e per gli effetti della L.R. 4/08/2011, n.12.

L'Ente di Diritto Pubblico per la gestione del Parco regionale dei Colli di Bergamo, nel prosieguo del presente statuto individuato come Ente Parco, è composto dalla Provincia di Bergamo e dai Comuni di Almé, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d'Almé, classificato dalla L.R. 8.11.1986 n. 32 Parco Agricolo e Forestale.

ARTICOLO 2 SEDE E DURATA

L'Ente Parco ha sede legale in Bergamo presso l'Amministrazione Provinciale di Bergamo.

Il Consiglio di Gestione può istituire altre sedi amministrative ed operative nell'ambito del territorio del Parco dei Colli di Bergamo.

La durata del L'Ente Parco è a tempo indeterminato e comunque può essere sciolto da apposita Legge Regionale.

ARTICOLO 3 - SCOPI

L'Ente Parco ha lo scopo di:

- salvaguardare l'ambiente e le aree ricomprese nel territorio del Parco con particolare riguardo alla tutela ambientale in materia di inquinamento dei corsi d'acqua e dei torrenti ivi ricompresi;
- promuovere il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico - ambientale dell'area del Parco e assicurarne la fruizione ad uso pubblico secondo le previsioni del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo;
- promuovere e favorire le attività agricole, agrituristiche, la messa a coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola, anche con l'acquisizione delle aree stesse;
- coordinare gli interventi nell'area del Parco con le opere ed i servizi in esso attuati.

L'Ente Parco può, anche su espressa richiesta della Giunta Regionale e nel rispetto della Legislazione Regionale, svolgere in via sussidiaria la promozione e contestualmente la definizione di opportuni strumenti di gestione di impianti di depurazione delle acque ed altri servizi annessi e connessi, in via transitoria e sino alla definizione degli ambiti e dei relativi enti gestori a cura della Regione Lombardia in attuazione della L.36/94.

L'Ente Parco può, per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al presente articolo, rilasciare garanzie anche a terzi su cespiti immobiliari di proprietà.

ARTICOLO 4 - FUNZIONI

L'Ente Parco svolge le seguenti funzioni:

- provvede alla gestione ed alla salvaguardia del Parco;
- predispone e/o promuove l'adeguamento del Piano Territoriale del Parco e collabora con la Giunta Regionale nelle fasi di adozione e successivo esame istruttorio dello stesso;
- promuove tutte le iniziative atte a mantenere, conservare e migliorare le attività agricole in collaborazione con le Associazioni di categoria e con gli Enti che compongono l'Ente Parco;
- promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico del piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli Enti interessati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;
- esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legislazione vigente o delegatagli dagli Enti che compongono l'Ente Parco, purché compatibile con le finalità istituzionali del Parco;
- fornisce i pareri nelle materie di competenza, ivi compresi quelli obbligatori di cui all'art.21 della L.R.86/83 e successive modifiche.

ARTICOLO 5 - ORGANI

Sono organi dell'Ente Parco:

- La Comunità del Parco, nel prosieguo del presente statuto individuata come Comunità;
- Il Consiglio di Gestione, nel prosieguo del presente statuto individuato come Consiglio
- Il Presidente
- Il Revisore dei conti

CAPO I –LA COMUNITÀ DEL PARCO

ARTICOLO 6 – COMUNITÀ DEL PARCO

La Comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti Territorialmente interessati, nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia .

I Sindaci dei Comuni e il Presidente dell'Amministrazione Provinciale possono farsi rappresentare rispettivamente da un assessore o Consigliere Comunale o da un assessore o Consigliere Provinciale.

La delega per la rappresentanza deve essere conferita in forma scritta recante la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente, autenticata dai Segretari dei rispettivi Enti

La delega può anche essere conferita per l'intera durata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia.

Allorché il Sindaco o il Presidente della Provincia cessano dalla carica si ha la decadenza automatica da componente della Comunità.

Il delegato del Sindaco o del Presidente della Provincia decade da componente della Comunità allorché cessa dalla carica il Sindaco o il Presidente della Provincia delegante, ovvero, quando il delegato medesimo cessi di ricoprire la carica di assessore o consigliere dell'ente che rappresenta.

Partecipano ai lavori della comunità, con diritto di parola, e senza diritto di voto, un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste, un rappresentante delle associazioni Agricole o Produttive, un rappresentante delle Associazioni Venatorie e Piscatorie, un rappresentante delle Associazioni di Promozione del Territorio, e un rappresentante dei Fornitori di servizi Turistici presenti all'interno del Parco.

A tal fine, il Parco provvederà, con apposito regolamento, ad istituire un Albo delle Associazioni più significative del territorio, che operano nei Comuni del Parco, all'interno del quale verranno individuati i rappresentanti che parteciperanno alla Comunità del Parco.

Durano in carica 5 anni.

ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL PARCO

La Comunità deve essere convocata almeno tre volte all'anno. La prima volta, per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, la seconda volta per l'approvazione del rendiconto di gestione, la terza per la verifica degli equilibri di bilancio.

La Comunità può, altresì, essere convocata ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Ente Parco o su richiesta della maggioranza del Consiglio di Gestione dell'Ente oppure su richiesta scritta dei rappresentanti di Enti facenti parte del Parco che siano portatori di almeno il 20% delle quote di partecipazione dell'Ente Parco.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora e la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, unitamente alla proposta di deliberazione da adottarsi

Le adunanze della Comunità sono pubbliche, con la sola eccezione riferita a problemi o questioni riguardanti la qualità delle persone.

La Comunità è convocata a cura del Presidente, oppure in sua vece dal Vice Presidente, mediante documento in formato digitale inviato con posta elettronica, preferibilmente certificata, da recapitarsi ai rappresentanti degli Enti interessati almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza

La Comunità può essere convocata d'urgenza, qualora lo richiedano particolari situazioni di necessità e di urgenza.

Nel caso di cui al precedente comma il Presidente, oppure in sua vece il Vice Presidente, può convocare la Comunità con il solo preavviso di ventiquattro ore di anticipo previa comunicazione in formato digitale inviato con posta elettronica, preferibilmente certificata.

ARTICOLO 8 VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DELLA COMUNITÀ DEL PARCO

La Comunità è validamente costituita quando intervengono i rappresentanti degli Enti interessati portatori complessivamente del 67% delle quote di partecipazione all'Ente; in seconda convocazione è sufficiente un numero di componenti portatori di almeno un terzo delle quote di partecipazione all'Ente.

Salvo diversa disposizione dello Statuto, la Comunità delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione all'Ente intervenute.

La Comunità è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Ente .

Sono di competenza della Comunità:

- L'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote dei partecipanti, dei componenti il Consiglio di Gestione e del Presidente del Parco
- L'elezione del revisore dei conti
- la nomina del Comitato tecnico-scientifico;
- L'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione
- Le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente
- L'adozione delle modifiche allo Statuto, **con il voto favorevole di almeno il 75% degli Enti aderenti al Parco**
- L'adozione del Piano territoriale e le relative varianti da deliberare con il voto favorevole di almeno il 67% delle quote di partecipazione al Ente;
- La proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco Naturale
- La proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del Parco
- L'approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000
- l'attivazione di nuovi servizi, nonché la costituzione e la partecipazione in società di capitali utili al raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto, purché siano compatibili con le finalità istituzionali del Parco.
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Ai membri della Comunità del Parco spetta esclusivamente il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

In via transitoria e comunque fino alla definizione degli ambiti e dei relativi enti gestori a cura della Regione Lombardia in attuazione della L.36/94, L'Ente Parco continua ad esercitare la gestione dell'impianto di depurazione di sua proprietà e ubicato sul territorio del Comune di Valbrembo.

In deroga alle modalità previste dal presente statuto gli atti di gestione straordinaria relativi al depuratore devono essere approvati con il voto favorevole di almeno il 75% delle quote di partecipazione all'Ente compreso il voto favorevole del Comune di Valbrembo.

CAPO II- IL CONSIGLIO DI GESTIONE

ARTICOLO 9 CONSIGLIO DI GESTIONE COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il Consiglio di Gestione si compone del Presidente e di n. 4 membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.

Ogni componente della Comunità può votare un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere.

Il Consiglio di Gestione elegge a maggioranza assoluta dei voti nel suo interno l'Amministratore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Presidente.

Il Consiglio di Gestione dura in carica 5 anni dalla data di nomina.

Non possono essere eletti membri del Consiglio di Gestione il Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni interessati e i loro rappresentanti membri della Comunità

Per i membri del Consiglio si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Ciascun componente del Consiglio di Gestione deve essere dichiarato decaduto dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, non intervenga a n.3 sedute consecutive del Consiglio di Gestione.

La decadenza è pronunciata dalla Comunità la quale provvede a eleggere un nuovo componente del Consiglio di Gestione.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità provvede alla sua sostituzione.

Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio di Gestione per qualsiasi causa, si considerano decaduti l'intero Consiglio di Gestione e il Presidente. In tal caso il Segretario dell'Ente provvede a convocare senza indugio la Comunità per la nomina di un nuovo Consiglio di Gestione e un nuovo Presidente da tenersi comunque entro quindici giorni dalla data di decadenza degli organi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 10 CONVOCAZIONE ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Ciascun Amministratore può richiedere al Presidente, o a chi ne fa le veci, la convocazione del Consiglio di Gestione mediante richiesta scritta e indicando gli argomenti da iscriverne all'Ordine del Giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di riunione del Consiglio di Gestione nonché l'ordine del giorno. Tale avviso di convocazione deve essere trasmesso agli Amministratori almeno un giorno prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Gestione.

L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica, preferibilmente certificata.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione non sono valide se non interviene oltre al Presidente o a chi ne fa le veci, anche la metà degli Amministratori.

Le deliberazioni, per essere approvate, devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

ARTICOLO 11 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione ha competenza generale amministrativa in attuazione degli indirizzi espressi dalla Comunità e compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente alla Comunità, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, o, per legge, al Direttore dell'Ente.

Compete al Consiglio in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente
- c) l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
- d) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni
- e) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute della stessa come previsto dal vigente Regolamento.

CAPO III - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dalla Comunità congiuntamente con il Consiglio di Gestione. Il Presidente rimane in carica cinque anni dalla data di nomina. Al Presidente dell'Ente competono:

- a. la rappresentanza legale dell'Ente, salvo la rappresentanza legale spettante in via esclusiva al personale dirigente e/o apicale dell'Ente in quanto connessa all'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di cui all'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale (D.Lgs. 267/2000);
- b. convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori della Comunità;
- c. convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori del Consiglio
- d. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Comunità e del Consiglio;
- e. conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore
- f. Conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, e su proposta del Direttore gli incarichi di responsabile di Servizio ai funzionari dell'Ente.

ARTICOLO 13 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'art.9, comma terzo, dello Statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

CAPO IV - REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 14 -NOMINA E FUNZIONI

Il Revisore dei Conti viene nominato dalla Comunità purchè eserciti nella Provincia di Bergamo.

Il Revisore dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

Al Revisore spetta un'indennità di funzione, determinata dal Consiglio entro i limiti massimi stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale

TITOLO III – DIRIGENZA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

ARTICOLO 15 - DIREZIONE DELL'ENTE E ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio;

Il Direttore deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei Direttori di Parco istituito dalla Giunta regionale.

L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile.

In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.

Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Quando l'incarico di direttore è conferito a personale già dipendente dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

In particolare spettano al Direttore le seguenti attribuzioni:

- Dirigere il Parco
- Rilasciare le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di competenza dell'Ente
- Comunicare alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale
- Assiste ai lavori del Consiglio e della Comunità in qualità di Segretario
- la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, in quanto connessa all'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di cui all'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale (D.Lgs. 267/2000);

- l'organizzazione del personale dipendente secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, informando con periodicità semestrale il Consiglio di Gestione circa l'attività svolta dal personale dipendente in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento indicati;
- esprimere parere di regolarità tecnica in caso di assenza del responsabile del servizio;
- esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Gestione, tranne quelle espressamente riservate dalla legge e dallo Statuto al Presidente ed al Consiglio .

ARTICOLO 16 - IL SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.

Il Segretario provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare :

- partecipa alle riunioni della Comunità e del Consiglio e ne redige e sottoscrive i verbali;
- convoca la Comunità nella fattispecie di cui all'art. 9, ultimo comma, dello Statuto.

Qualora la Comunità del Parco decida di separare le due funzioni, segretario e direttore, tale decisione dovrà essere presa con i 2/3 delle quote e degli enti

ARTICOLO 17 - PERSONALE

Lo stato giuridico ed il trattamento economico è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali e dal presente Statuto.

La dotazione organica dell'Ente è determinata dal Consiglio, su parere obbligatorio e preliminare della Comunità.

L'organizzazione del lavoro, nonché le funzioni -attribuzioni del personale dell'ente Parco sono disciplinate dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi.

L'Ente potrà avvalersi anche del personale messo a disposizione dagli Enti che compongono l'Ente Parco e/o assunto direttamente secondo le norme di legge per il personale degli Enti Locali e in base ai contratti decentrati integrativi attuativi dei C.C.N.L

TITOLO IV - FINANZE E CONTABILITÀ

ARTICOLO 18 - CONTABILITÀ

Per la gestione contabile dell'Ente Parco si applicano le norme di legge concernenti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali.

ARTICOLO 19 - MEZZI FINANZIARI

L'Ente Parco provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- stanziamenti ordinari dello Stato, della Regione Lombardia e di altri Enti;
- contributi ordinari e straordinari degli Enti che compongono l'Ente Parco;
- eventuali altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo;
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- proventi derivanti dalla gestione di beni di proprietà e dall'erogazione di servizi;
- proventi derivanti da lasciti o donazioni;
- altre entrate ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 20 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ENTE

Le quote di partecipazione all'Ente, proporzionate all'estensione del territorio incluso nel Parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria, in rapporto rispettivamente all'80% ed al 20%, sono distribuite come segue:

20% Amministrazione Provinciale di Bergamo

25,33% Comune di Bergamo

54,67% altre Amministrazioni Comunali interessate in ragione di:

0,93% Comune di Almé

3,18% Comune di Mozzo

1,70% Comune di Paladina

13,04% Comune di Ponteranica

3,31% Comune di Ranica

18,92% Comune di Sorisole

3,02% Comune di Torre Boldone

2,21% Comune di Valbrembo

8,36% Comune di Villa D'Almé

I rappresentanti degli Enti che compongono l'Ente Parco esprimono nella Comunità un voto pari alla quota di partecipazione di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 21 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Le spese generali ordinarie per il funzionamento e la gestione del Parco sono a carico degli Enti che compongono l'Ente Parco nella misura delle quote di contribuzione così stabilite:

a) 32% Amministrazione Provinciale di Bergamo

b) 34% Comune di Bergamo

c) 34,00% altre Amministrazioni Comunali interessate in ragione di:

1,67% Comune di Almé

2,81% Comune di Mozzo

1,38% Comune di Paladina

6,73% Comune di Ponteranica

2,62% Comune di Ranica

9,39% Comune di Sorisole

2,94% Comune di Torre Boldone

1,69% Comune di Valbrembo

4,77% Comune di Villa D'Almé

Le spese di investimento sono finanziate con mezzi propri di bilancio oppure ripartite tra gli Enti che compongono l'Ente Parco in funzione delle quote di contribuzione di cui al presente articolo.

Il versamento dei contributi da parte degli Enti che compongono l'Ente Parco determinati in funzione delle quote di contribuzione di cui al presente articolo, deve essere effettuato entro due mesi dall'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

In caso di ritardi o di omissione dei versamenti previsti sono dovuti gli interessi moratori pari alle prime rate in vigore maggiorato di due punti; oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno causato a seguito del ritardo o dell'omissione del versamento.

ARTICOLO 22 - ASSUNZIONE DI MUTUO

Gli oneri derivanti dall'assunzione dei mutui, sia in conto interessi che in conto capitale, saranno ripartiti tra gli Enti interessati secondo le percentuali previste dall'art. 21, comma 1, del presente Statuto.

ARTICOLO 23 - PATRIMONIO

L'Ente Parco può costituire un proprio patrimonio determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 230 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ARTICOLO 24 - TESORERIA

Il servizio di Tesoreria è affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs.01.09.1993, n. 385.

L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato secondo le procedure previste dall'art. 210 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

TITOLO V - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

ARTICOLO 25 – ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono pubblicati, all'Albo Pretorio Informatico, nella parte dello spazio "web" del sito informatico dell'Ente Parco.

ARTICOLO 26 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa dell'Ente , è riconosciuto, a chiunque via abbia interesse, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente secondo le modalità stabilite dalla Legge 241/90 e comunque definite in apposito regolamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 27 - ARBITRATO

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti che compongono l'Ente Parco, in relazione a qualsiasi rapporto comunque attinente all'Ente stesso e che non fossero per legge riservate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, saranno rimesse ad un Collegio di arbitri amichevoli compositori, nominati e funzionanti come segue:

- ciascuna parte in causa nominerà il proprio arbitro; l'arbitro super partes sarà nominato di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Regione Lombardia, il quale provvederà a nominare pure l'arbitro della parte che non avrà nominato il proprio.

Gli arbitri sopra nominati opereranno quali mandatari irrevocabili a transigere con l'esonero dell'osservanza di ogni formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio. Le parti restano impegnate ad accettare le determinazioni degli arbitri come espressione della loro stessa volontà.

Il Collegio avrà sede in Bergamo e dovrà emettere le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla sua costituzione, nonché dare comunicazione di esse per lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle parti interessate.

ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, L'Ente di diritto Pubblico per la gestione del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, subentra nella titolarità di tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al preesistente Consorzio per la gestione del Parco dei colli di Bergamo

Gli ultimi due commi dell'art.8 del presente Statuto possono essere modificati solo con il consenso del Comune di Valbrembo.